



REGIME TRANSITORIO PER L'ATTUAZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PER IL RICIRCOLO DELLE BANCONOTE NEI NUOVI STATI MEMBRI PARTECIPANTI

Il quadro di riferimento per l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante (di seguito "il quadro di riferimento"), adottato nel dicembre 2004 e pubblicato sul sito Internet della BCE¹, sarà applicabile anche ai nuovi Stati membri partecipanti quando questi adotteranno l'euro.

In base ad una decisione del Consiglio direttivo:

a) Il seguente regime transitorio si applicherà ai nuovi Stati membri partecipanti che adottano l'euro **alla data del 31 dicembre 2009 o prima di essa**, al posto della sezione 3 del quadro di riferimento:

- Le banche centrali nazionali (BCN) di tutti i nuovi Stati membri partecipanti daranno attuazione al quadro di riferimento a livello nazionale il più presto possibile ed al più tardi entro 12 mesi dalla data alla quale le banconote e le monete in euro acquisteranno corso legale nel rispettivo nuovo Stato membro partecipante.
- Inoltre, alla scadenza del citato periodo di 12 mesi utile per l'attuazione vi sarà un periodo di transizione di 12 mesi affinché le banche e le altre categorie professionali che operano con il contante possano adeguare le procedure ed i dispositivi in funzione dei requisiti previsti nel quadro di riferimento.

b) Il seguente regime transitorio si applicherà ai nuovi Stati membri partecipanti che adottano l'euro **dopo il 31 dicembre 2009**, al posto della sezione 3 del quadro di riferimento:

- Le BCN di tutti i nuovi Stati membri partecipanti daranno attuazione al quadro di riferimento alla data in cui le banconote e le monete in euro acquisteranno corso legale nel rispettivo nuovo Stato membro partecipante.

- Alla data in cui le banconote e le monete in euro acquistano corso legale, vi sarà un periodo di transizione di 12 mesi affinché le banche e le altre categorie professionali che operano con il contante possano adeguare le procedure ed i dispositivi in funzione dei requisiti previsti nel quadro di riferimento.

c) Qualora le banche e le altre categorie professionali che operano con il contante decidano di non riciclare le banconote, questi potranno comunque adempiere ai requisiti relativi alle banconote imposti dalla BCN, così come definito da ciascuna BCN.

¹ <http://www.ecb.int/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotes2005it.pdf>

© Banca Centrale Europea, 2006

Indirizzo: Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Germany

Indirizzo postale: Postfach 16 03 19, 60066 Frankfurt am Main, Germany

Telefono: +49 69 1344 0

Sito Internet: <http://www.ecb.int>

Fax: +49 69 1344 6000

Telex: 411 144 ecb d

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

ISBN 92-899-0010-5 (online)